Manovra bocciata su sanità e fisco Confindustria: non dà risposte

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 19

Eni vende le attività in Alaska altraguardo il pianodidismissioni

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 20

Cgil e Uil bocciano la manovra, la Cisl apre

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 23

«Serve coraggio: tagliare l’Ires e sostenere gli investimenti»

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 26

«Scelte diverse nella Ue per salvare l’industria»

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 28

Auto, mercato italiano in calo del 9% a ottobre

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 31

Il 44% delle aziende dell’arredo ha avviato politiche di ecodesign

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 34

Materie prime critiche, strategica la bonifica delle discariche

scritto da Annamaria Laurenzano | Novembre 5, 2024
selezione articoli 5 nov 2024 34

EVENTO | Sport & Impresa: partnership vincente? – 8 Novembre ore 16

scritto da Oreste Pastore | Novembre 5, 2024
Il prossimo 8 novembre, alle 16, presso la Sala Giunta di Confindustria Salerno, si terrà il 7° Meeting Nazionale dell’AICAS – Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport, organizzato in collaborazione con la nostra

Associazione, alla quale AICAS aderisce come Socio aggregato.

Il tema è **Sport & Impresa: partnership vincente?** e sarà sviluppato da tecnici e imprenditori impegnati nella gestione di società ed eventi sportivi.

Info e adesioni:

Antonio Sanges a.sanges@commercialistisalerno.it

Oreste Pastore o.pastore@confindustria.sa.it

AICAS_08112024_Programma

LAVORO | Periodicità dell'aggiornamento del preposto – Interpello 6/2024

scritto da Giuseppe Baselice | Novembre 5, 2024

Con la risposta n. 6 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008) fa propria la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e mette fine all'interrogativo se, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione (peraltro ormai imminente), l'aggiornamento del preposto debba assumere immediatamente la cadenza biennale (introdotta dal DL n.146/2021) ovvero essa, in attesa del nuovo accordo, resti quinquennale (cadenza prevista nel vigente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Ricordando che il dl 146/2021 ha introdotto la cadenza biennale dell'aggiornamento per il preposto, la Commissione recepisce la piana interpretazione dell'Ispettorato secondo la quale presupposto per l'applicazione della nuova disposizione normativa è l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, destinato a regolare la materia.

Nonostante la posizione dell'Ispettorato, intervenuta immediatamente dopo la pubblicazione della norma (v. circolare n. 1/2022), alcune voci avevano agitato il dubbio, rispetto al quale il nostro Sistema centrale aveva da tempo assunto una posizione in linea con quella dell'Ispettorato del lavoro (v., da ultimo nostra informativa del 12/03/2024).

Chiusa definitivamente la questione, si apre ora quella relativa al nuovo accordo ed al periodo transitorio in esso delineato.

Secondo la bozza dell'Accordo, a regime "*l'aggiornamento (del preposto) deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro*".

La bozza prevede anche un opportuno regime transitorio: "*in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati*".

Con specifico riferimento ai preposti, si prevede che "*l'obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo*".

Salvo diverse indicazioni, dovrebbe quindi ritenersi che, per i corsi erogati da meno di due anni, il termine biennale dell'aggiornamento decorra dall'entrata in vigore dell'accordo.